

AS895 - BANDO DI GARA DELLA REGIONE SICILIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO SUL P.O.-F.S.E.

Roma, 20 dicembre 2011

Presidente della Regione Sicilia

Questa Autorità intende segnalare ai sensi dell'articolo 21 della legge 287/90 i possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti da alcuni requisiti previsti dal bando di gara in oggetto.

In particolare, una società operante nel settore interessato dal citato bando di gara ha contestato: *a) il requisito professionale richiesto per le società concorrenti, che prevede l'iscrizione all'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob; b) l'ulteriore requisito riguardante "un numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato assunti entro il 31 dicembre 2010 non inferiore a 100 unità".*

A seguito di una richiesta di informazioni inviata dagli Uffici dell'Autorità, codesta Regione, per quanto concerne il requisito attinente all'iscrizione delle imprese concorrenti presso l'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob, ha evidenziato che esso è finalizzato a garantire *"l'assoluta qualità nell'espletamento dei servizi"* di controllo relativi alla realizzazione del Programma Operativo-Fondo Sociale Europeo (di seguito, P.O.-F.S.E.), allo scopo *"di individuare, tra i potenziali operatori economici, i soggetti operanti nei mercati azionari, contraddistinti da un elevato livello di professionalità ed esperienza, che potessero costituire una garanzia certa per l'ottimale esecuzione dei servizi medesimi"*.

In riferimento all'ulteriore requisito previsto dal bando in esame, riguardante un numero minimo di lavoratori dipendenti assunti dalle società concorrenti entro il 31 dicembre 2010, codesta Regione ha precisato che *"attraverso tale requisito la stazione appaltante avrebbe avuto l'assoluta certezza che l'eventuale aggiudicatario definitivo non procedesse ad assunzioni dell'ultima ora di figure professionali esterne (c.d. free lance)"* che, *"non essendo caratterizzate da un rapporto di lavoro stabile ed esclusivo (e, soprattutto, fidelizzato) con la società partecipante, non possono assicurare la certezza circa l'assenza di collegamenti e di interesse incrociati con i soggetti da sottoporre a controllo"*.

In proposito, come più volte rilevato in merito a procedure ad evidenza pubblica analoghe a quella in esame¹, l'Autorità intende anche in questo caso ribadire l'esigenza, meritevole di tutela sotto il profilo *antitrust*, che tali procedure garantiscano la più ampia partecipazione di soggetti interessati al processo di selezione.

Nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, eventuali esigenze di carattere generale impongano di limitare il numero dei potenziali concorrenti, tale limitazione dovrebbe essere individuata in funzione delle caratteristiche economiche e tecniche del bene o del servizio richiesto ed essere stabilita non in ragione di criteri soggettivi e discrezionali, bensì attraverso criteri oggettivi di selezione basati sulle caratteristiche tecnico-professionali dei candidati e sulla loro precedente esperienza in materia.

L'Autorità ha peraltro ripetutamente evidenziato che, in base al principio di proporzionalità, tali requisiti non devono essere rigidi a tal punto da limitare senza alcun valido motivo la partecipazione nel relativo mercato degli operatori economici attraverso ingiustificate barriere amministrative.

Per quanto concerne il caso in esame, si rileva che l'esigenza invocata dalla Regione Sicilia per giustificare le richiamate previsioni del bando di gara - rappresentata dalla necessità di garantire la qualità del servizio prestato e l'indipendenza dei relativi operatori - non appare necessariamente ed esclusivamente conseguibile attraverso i due rigidi criteri selettivi stabiliti nel bando.

In particolare, non si comprende la *ratio* giuridico-economica del requisito professionale richiesto per gli operatori concorrenti al bando di gara in parola, che prevede l'iscrizione all'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla

¹ [Cfr., in particolare, le segnalazioni AS187 del 28 settembre 1999, in Boll. n. 48/99; AS251 del 30 gennaio 2003, in Boll. n. 5/03; AS333 del 20 maggio 2004, in Boll. n. 8/06; AS302 del 1° giugno 2005, in Boll. n. 23/05; AS382 del 21 febbraio 2007, in Boll. n. 7/07; AS417 del 5 marzo 2007, in Boll. n. 33/07; AS479 del 2 ottobre 2008, in Boll. n. 37/08; AS458 del 4 giugno 2008, in Boll. n. 22/08; AS470 del 7 agosto 2008, in Boll. n. 31/08.]

Consob. Infatti, per garantire il corretto svolgimento dell'attività richiesta nel citato bando di gara, consistente nel controllo *in loco* sul P.O.-F.S.E. regionale ad integrazione e supporto degli uffici pubblici competenti, appare sufficiente una figura professionalmente idonea per tale funzione, da rinvenirsi nell'ambito dei numerosi albi a ciò abilitati, eventualmente richiedendo una specifica preparazione in materia, dimostrabile anche attraverso pregresse esperienze di lavoro.

Inoltre, nonostante i chiarimenti forniti da codesta Regione, non risulta comprensibile per quale motivo, al fine di garantire *"l'assenza di collegamenti e di interesse incrociati con i soggetti da sottoporre a controllo"*, gli operatori candidati al bando di gara in esame debbano possedere *"un numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato assunti entro il 31 dicembre 2010 non inferiore a 100 unità"*. Un analogo risultato potrebbe essere infatti conseguito prevedendo espressamente tale incompatibilità per i singoli candidati, previa apposita certificazione *ad hoc* e pena l'esclusione dalla relativa gara.

In tale contesto, l'abbinamento dei due requisiti sopra descritti rende certamente ancor più difficoltoso, se non impossibile, l'accesso al settore interessato dalla gara e, quindi, l'effettivo svolgimento dell'attività in questione, anche da parte di qualificati professionisti.

Pertanto, sotto il profilo *antitrust*, i requisiti previsti dal bando di gara in questione appaiono restrittivi della concorrenza, configurandosi come ingiustificate barriere amministrative all'ingresso nel relativo mercato, in assenza di alcuna obiettiva esigenza di carattere generale.

L'Autorità auspica che le considerazioni svolte possano costituire un utile contributo ai fini della modifica del bando in oggetto e di quelli futuri con l'introduzione di requisiti ispirati a criteri maggiormente rispondenti ai principi della concorrenza e della parità di trattamento tra operatori.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella